



COMUNE DI VOLPEDO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER
L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPEDO

Approvato con deliberazione del Consiglio N. 4 del 30.04.2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Principi generali della regolamentazione

Art. 5 – Oneri e obblighi dell'Amministrazione

Art. 6 – Accordi per la gestione delle aree

Art. 7 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 8 – Apertura dell'area

Art. 9 – Attività di vigilanza Art.

10 – Sanzioni

Art. 11 – Entrata in vigore

ALLEGATO N. 1 – schema di convenzione tipo per l'affidamento e la tutela delle aree destinate allo sgambamento dei cani

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento del Comune di Volpedo detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani dell'intero territorio del Comune, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

L'Amministrazione, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, vuole favorire la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

L'Amministrazione, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 – Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un apposito cartello, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

L'Amministrazione mette a disposizione aree attrezzate, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani. Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su aree destinate a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 4 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Possono usufruire di tale spazio tutti i possessori di uno o più cani.

Art. 5 - Oneri e obblighi dell'Amministrazione

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, il Comune si fa carico delle seguenti opere:

- recinzione dell'area;

- allestimento di cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera sia dall'interno sia dall'esterno;
- fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- installazione di cartello con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia.

L'Amministrazione provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione, il cui schema-tipo è riportato in Allegato 1.

Art.7 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani.
2. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
4. I proprietari/conducenti hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
5. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica. Rimane in capo ai possessori/accompagnatori ogni responsabilità civile e penale derivante dal comportamento del cane.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
7. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. I proprietari/conducenti devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area, se residente nel Comune di Volpedo mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.

Nel caso in cui il primo fruitore dell'area sia un cittadino non residente nel Comune di Volpedo e non ci sia la possibilità di far convivere in modo sicuro i cani, questo è tenuto a uscire qualsiasi tempo sia trascorso dal suo arrivo consentendo al cittadino residente a Volpedo di entrare con il proprio cane.

9. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto lungo periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
10. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
11. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 5 cani.
12. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
13. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
14. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
15. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo *pet therapy* o attività di integrazione uomo-animale, tipo *agility dog*.
16. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
17. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
18. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
19. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
20. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
21. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
22. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
23. È vietato introdurre cose, arredi e/o strutture all'interno dell'area.
24. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale o al Corpo di Polizia Municipale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
25. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali

che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art. 8- Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 9 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'ATS ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 10 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del Capo I della Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii., per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00.= a € 500,00.=.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conduttore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio (art. 10 Preleggi) e, ai fini della conoscibilità, verrà pubblicato sul sito on-line del Comune di Volpedo www.comune.volpedo.al.it ove sarà accessibile a chiunque.
2. A decorrere da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI

TRA

Il Comune di Volpedo, rappresentato dal legale rappresentante, Sindaco

.....

E

L’Associazione di volontariato

.....

rappresentata dal Sig..... in qualità di

Ovvero il Sig. in qualità di

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Volpedo ha approvato, con delibera di Consiglio n....., del, il “Regolamento per l’accesso alle aree di sgambatura per cani sul territorio del Comune di Volpedo”.

Preso atto dell’area pubblica di proprietà comunale destinata allo sgambamento dei cani, ubicata in....., di cui all'allegata planimetria, facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a mq il cui utilizzo è disciplinato dal citato Regolamento.

ART. 2

Con la presente convenzione il Comune di Volpedo procede all'affidamento a titolo gratuito all’Associazione di Volontariato, d'ora in poi chiamato Contraente - delle attività di cura e tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata allo sgambamento dei cani, di cui all'art. 1, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART. 3

Oneri del Comune

È a carico del Comune l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del citato Regolamento.

Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi già previsti, e ogni altra opera di mantenimento.

ART. 4

Oneri del Contraente

È sempre e comunque a carico del Contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tecnico.

Il Contraente assicura l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte dell'Associazione.

ART. 5

Il Contraente vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 6

È vietato al Contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione.

ART. 7

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione di volontariato, dal rispetto del "*Regolamento Comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani*", in particolare per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, la raccolta immediata degli escrementi e la responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART. 8

Il Contraente dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

Al Contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione dell'ufficio tecnico, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.

ART. 9

Il Contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 10

La presente convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, e può essere rinnovata dal Comune previa verifica, ad ogni scadenza, dell'andamento della gestione, da parte dell'Ufficio Tecnico.

ART. 11

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori delle aree, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla ATS o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 12

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto



COMUNE DI VOLPEDO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER
L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPEDO

Approvato con deliberazione del Consiglio N. 4 del 30.04.2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Principi generali della regolamentazione

Art. 5 – Oneri e obblighi dell'Amministrazione

Art. 6 – Accordi per la gestione delle aree

Art. 7 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 8 – Apertura dell'area

Art. 9 – Attività di vigilanza Art.

10 – Sanzioni

Art. 11 – Entrata in vigore

ALLEGATO N. 1 – schema di convenzione tipo per l'affidamento e la tutela delle aree destinate allo sgambamento dei cani

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento del Comune di Volpedo detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani dell'intero territorio del Comune, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

L'Amministrazione, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, vuole favorire la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

L'Amministrazione, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 – Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un apposito cartello, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

L'Amministrazione mette a disposizione aree attrezzate, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani. Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su aree destinate a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 4 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Possono usufruire di tale spazio tutti i possessori di uno o più cani.

Art. 5 - Oneri e obblighi dell'Amministrazione

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, il Comune si fa carico delle seguenti opere:

- recinzione dell'area;

- allestimento di cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera sia dall'interno sia dall'esterno;
- fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- installazione di cartello con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia.

L'Amministrazione provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione, il cui schema-tipo è riportato in Allegato 1.

Art.7 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani.
2. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
4. I proprietari/conducenti hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
5. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica. Rimane in capo ai possessori/accompagnatori ogni responsabilità civile e penale derivante dal comportamento del cane.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
7. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. I proprietari/conducenti devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area, se residente nel Comune di Volpedo mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.

Nel caso in cui il primo fruitore dell'area sia un cittadino non residente nel Comune di Volpedo e non ci sia la possibilità di far convivere in modo sicuro i cani, questo è tenuto a uscire qualsiasi tempo sia trascorso dal suo arrivo consentendo al cittadino residente a Volpedo di entrare con il proprio cane.

9. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto lungo periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
10. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
11. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 5 cani.
12. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
13. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
14. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
15. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo *pet therapy* o attività di integrazione uomo-animale, tipo *agility dog*.
16. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
17. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
18. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
19. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
20. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
21. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
22. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
23. È vietato introdurre cose, arredi e/o strutture all'interno dell'area.
24. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale o al Corpo di Polizia Municipale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
25. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali

che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art. 8- Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 9 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'ATS ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 10 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del Capo I della Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii., per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00.= a € 500,00.=.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio (art. 10 Preleggi) e, ai fini della conoscibilità, verrà pubblicato sul sito on-line del Comune di Volpedo www.comune.volpedo.al.it ove sarà accessibile a chiunque.
2. A decorrere da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI

TRA

Il Comune di Volpedo, rappresentato dal legale rappresentante, Sindaco

.....

E

L’Associazione di volontariato

.....

rappresentata dal Sig..... in qualità di

Ovvero il Sig. in qualità di

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Volpedo ha approvato, con delibera di Consiglio n....., del, il “Regolamento per l’accesso alle aree di sgambatura per cani sul territorio del Comune di Volpedo”.

Preso atto dell’area pubblica di proprietà comunale destinata allo sgambamento dei cani, ubicata in....., di cui all'allegata planimetria, facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a mq il cui utilizzo è disciplinato dal citato Regolamento.

ART. 2

Con la presente convenzione il Comune di Volpedo procede all'affidamento a titolo gratuito all’Associazione di Volontariato, d’ora in poi chiamato Contraente - delle attività di cura e tutela dell’area verde ad uso pubblico destinata allo sgambamento dei cani, di cui all’art. 1, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART. 3

Oneri del Comune

È a carico del Comune l’allestimento dell’area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del citato Regolamento.

Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi già previsti, e ogni altra opera di mantenimento.

ART. 4

Oneri del Contraente

È sempre e comunque a carico del Contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tecnico.

Il Contraente assicura l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte dell'Associazione.

ART. 5

Il Contraente vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 6

È vietato al Contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione.

ART. 7

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione di volontariato, dal rispetto del "*Regolamento Comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani*", in particolare per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, la raccolta immediata degli escrementi e la responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART. 8

Il Contraente dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

Al Contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione dell'ufficio tecnico, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.

ART. 9

Il Contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 10

La presente convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, e può essere rinnovata dal Comune previa verifica, ad ogni scadenza, dell'andamento della gestione, da parte dell'Ufficio Tecnico.

ART. 11

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori delle aree, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla ATS o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 12

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto

